



Comune di Santo Stefano del Sole

Provincia di Avellino

ORDINANZA N. 08 DEL 07/03/2021

OGGETTO: Misure cautelari volte al contenimento del rischio contagio da Covid-19 - Chiusura al pubblico del **CIMITERO COMUNALE** e del **CENTRO DI RACCOLTA (ISOLA ECOLOGICA)**.

IL SINDACO

- **PRESO ATTO** dello stato di emergenza sanitaria nazionale proclamato dal Consiglio dei Ministri;
- delle circolari emanate dal Ministero della Salute;
- dei pertinenti DPCM, Decreti Ministeriali e Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 2020;

PRESO ATTO che la Campania è zona rossa dall'8 al 21 marzo 2021 e che da lunedì 8 marzo sarà vigente il divieto di qualsiasi spostamento, salvo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità che vanno autocertificati.

RITENUTO doveroso da parte di questa Amministrazione contribuire in questa azione di lotta quotidiana avverso la pandemia che ci ha investito;

DATO ATTO che vi è una particolare diffusione dell'epidemia che interessa tutto il territorio della Regione Campania che, pertanto, si devono evitare gli assembramenti per contenere il contagio;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RICHIAMATO il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto, a mente del quale al punto"5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene

pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.",

ORDINA

A far data dal giorno **08 MARZO 2021 e fino a revoca della presente la CHIUSURA** al pubblico del **CIVICO CIMITERO COMUNALE** e del **CENTRO DI RACCOLTA (ISOLA ECOLOGICA)** di questo Comune.

DISPONE

La sospensione delle operazioni di esumazioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 07 del 02/03/2021.

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del comune e sito Web istituzionale;

La trasmissione della stessa:

- Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Alla Stazione dei C.C. di Salza Irpina.

Di dare atto:

che il presente provvedimento è adottato a tutela della salute pubblica e a scopo meramente precauzionale al fine di poter consentire alle Autorità Sanitarie di porre in essere tutte le iniziative previste dal protocollo del Ministero della Salute.

che Il medesimo provvedimento non necessita di un preventivo Avvio di Procedimento poiché viene emanato a tutela della pubblica e privata incolumità e per tali motivi riveste carattere di urgenza ed indifferibilità.

SI PRECISA CHE

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: - ricorso al Prefetto, entro 30 gg ovvero - ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg, ovvero - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
F.to Rag. Urciuoli Francesco